REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 623/86 che fissa gli importi compensativi « adesione » applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (4);

considerando che gli importi compensativi « adesione », istituiti a norma degli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 623/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2376/90 (6);

considerando che le misure transitorie relative al Portogallo prevedono, all'articolo 213 dell'atto di adesione, l'applicazione di importi compensativi « adesione » alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, calcolati sulla base degli importi compensativi di cui all'articolo 240 dell'atto suddetto, nel caso in cui tali importi siano applicati agli scambi di prodotti agricoli presentati allo stato naturale;

considerando che la seconda tappa dell'adesione del Portogallo inizia il 1° gennaio 1991; che a partire da questa data gli importi compensativi « adesione » saranno applicati al latte e ai prodotti lattiero-caseari, nonché ai cereali;

considerando che è pertanto opportuno adattare le norme e i criteri relativi alla modifica degli importi compensativi « adesione » applicabili agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80; che a tal fine occorre modificare il regolamento (CEE) n. 623/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 623/86 è modificato come segue:

1) Paragrafo 1:

— il punto b) è sostituito dal testo seguente:

« per gli scambi con il Portogallo, se vengono modificati gli importi compensativi "adesione", di cui all'articolo 240 dell'atto di adesione, applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli di base che si considerano utilizzati nella fabbricazione delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80 »,

— il punto c) è soppresso.

2) I paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.
(5) GU n. L 59 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 221 del 16. 8. 1990, pag. 1.